



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE – TRIENNIO 2020-2023

IL DIRIGENTE

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

Visto

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

Visto

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

Visto

- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. della *performance*;
- *che la nomina dell'O.I.V. spetta al Sindaco in conformità all'art. 4, comma 2, lettera g) della Legge 4 marzo 2009, n. 15;*
- l'art 50, comma 3 e comma 10 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto

il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020;

Considerato che

- ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

Visto

- il Regolamento sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Barletta approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 28 febbraio 2013;

Considerata



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

la scadenza dell'O.I.V., a seguito del compiersi del triennio previsto dal 30/03/2017 al 29/03/2020;

Considerato

il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che all'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) al comma 1 specifica che; *"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"*, spostando la scadenza dell'incarico di Componente dell'O.I.V., prevista per il 29/03/2020, conseguentemente al 15/04/2020;

Considerato

che con Decreto Sindacale Prot. n. 25225 del 10/04/2020 è stata concessa la proroga dell'incarico ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Barletta, per ulteriori 45 giorni, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 293/1994 (convertito nella Legge n. 444/1994), come confermato dalla F.A.Q. n. 1.10 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con decorrenza dal 16 aprile 2020, in virtù di quanto previsto dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e con scadenza al 30 maggio 2020, nelle more della procedura finalizzata alla nomina del nuovo O.I.V.

Considerato

che con Decreto Sindacale Prot. n. 39817 del 08/06/2020 è stata concessa la proroga dell'incarico ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Barletta del Comune di Barletta, con decorrenza dal 16 maggio 2020, in virtù di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che all'art. 37 cita testualmente: "(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza) 1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020", spostando quindi la scadenza dell'incarico al 29 giugno 2020, nelle more della procedura finalizzata alla nomina del nuovo O.I.V. ed al fine di garantire la continuità amministrativa e consentire all'attuale Organismo Indipendente di Valutazione di concludere l'attività di valutazione dei dirigenti per l'anno 2019;

Sentito il Sindaco

AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (O.I.V.) del **Comune di Barletta** costituito in forma collegiale – triennio 2020-2023.

L'Organismo Indipendente di Valutazione svolge le funzioni e le attività di cui *all'* art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare la Città di Barletta – nel prosieguo



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

anche denominata "l'Amministrazione" - sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'Amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'Amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti. I contenuti dell'incarico sono definiti dalla normativa vigente in materia e dalle norme regolamentari dell'Ente, in particolare dall'art. 3 del Regolamento sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Barletta approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 28 febbraio 2013, che ai punti 12-13-14 assegna all'Organismo Indipendente di Valutazione le sotto indicate funzioni:

12. L'O.I.V.:

- a) svolge, nei confronti degli organi politici di governo dell'Ente, un ruolo di guida e di supporto nell'elaborazione del Piano della performance; in particolare guidando la stesura dello stesso e seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e i consequenziali orientamenti emergenti dalle verifiche periodiche;
- b) elabora lo schema con i criteri di valutazione del personale, di cui al successivo articolo 6, specificando il peso percentuale di ciascun fattore di valutazione;
- c) valida la Relazione sulla performance definita annualmente dall'organo di indirizzo politico amministrativo;
- d) definisce ed attua le metodologie per il monitoraggio periodico degli obiettivi;
- e) propone al Sindaco le iniziative necessarie per migliorare e sviluppare i sistemi di misurazione e valutazione e di valorizzazione del personale;
- f) supporta il Segretario generale e i Dirigenti nello svolgimento delle funzioni di misurazione e valutazione loro assegnate;
- g) verifica la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, e ne riferisce al Sindaco;
- h) propone le modalità per la comparazione delle performance dei servizi del Comune rispetto ai servizi di Comuni di analoga dimensione e verifica l'evoluzione nel tempo delle performance dei servizi del Comune;
- i) collabora con la Giunta per la predisposizione, l'implementazione e il periodico aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- j) propone al Sindaco la valutazione relativa ai Dirigenti.
- k) può curare, se chiesto dal Sindaco, la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare:
 - il livello di benessere organizzativo del personale dipendente;
 - il grado di condivisione del sistema di valutazione.

13. L'O.I.V. esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000, sotto la direzione del Segretario Generale, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

14. L'O.I.V. promuove le più efficaci forme di collaborazione e sinergia con l'organismo preposto al Controllo di gestione al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

amministrativa e, quindi, di ottimizzare, mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

L'incarico di *Presidente/componente* dell'O.I.V. collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V., ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Articolo 2
Compenso

Il compenso lordo annuo, da corrispondere ai membri dell'OIV, per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a € 5.000,00 lordi, oltre IVA e CAP come per legge se dovuti, mentre al Presidente viene riconosciuta la maggiorazione del 20% sul compenso come sopra determinato. Il compenso è da intendersi onnicomprensivo anche delle spese di eventuale viaggio, vitto ed alloggio.

Articolo 3
Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli O.I.V. istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

- *In caso di O.I.V. collegiale:*

possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OIV, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettera b) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 1000, come nel caso del Comune di Barletta.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente dell'OIV collegiale i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 "i componenti degli O.I.V. possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

Articolo 4

Divieto di nomina

I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del D.Lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di O.I.V. i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un O.I.V., come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (*Allegato A*) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. del 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, **pena la non ammissibilità della domanda.**

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5 è stata integrata nella domanda di candidatura (pertanto non è necessario presentarla a parte).



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata **entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Portale della Performance**, nonché sul sito istituzionale del Comune di Barletta, **pena la non ammissibilità**, esclusivamente in formato PDF/A, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it indicando in oggetto "**Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) in forma collegiale presso il Comune di Barletta**". In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione protocollo@cert.comune.barletta.bt.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

Il termine di presentazione è perentorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata non intestata al candidato oppure l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC comunale.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 "*i componenti degli O.I.V. possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi*".

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita **Commissione, composta da 3 membri**, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone al Sindaco una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del D.M. 6 agosto 2020, le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'O.I.V. istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

La Commissione sottopone al Sindaco una rosa di candidati qualificati per la nomina.



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

La scelta sarà effettuata dal Sindaco, a proprio insindacabile giudizio, il quale potrà procedere ad eventuale colloquio. In esito alla selezione di cui al presente Avviso ai candidati non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione.

La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, bensì di un elenco dal quale l'Amministrazione comunale potrà attingere in caso di sostituzioni nel corso del triennio, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3) del presente avviso.

L'O.I.V. è nominato con provvedimento del Sindaco, tra i candidati ammessi al colloquio, tenuto conto dei vincoli normativi e delle disposizioni dettate dall'A.N.A.C. in materia.

In caso di nomina di dipendenti pubblici, la nomina sarà considerata esecutiva solo dopo l'acquisizione della prescritta autorizzazione a svolgere l'incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che, a suo insindacabile giudizio, può decidere di non procedere all'affidamento dell'incarico.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si forniscono le seguenti informazioni:

Informativa effettuata ai sensi dell'Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Titolare del Trattamento dei Dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barletta, con sede in Barletta, Corso Vittorio Emanuele n.94, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (pec: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it).

Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Barletta è il Dott. Savino Filannino, Dirigente del Settore di Supporto alla Direzione Politica dell'Ente.

Finalità del Trattamento e Base Giuridica

I dati di natura personale forniti, saranno trattati, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione della procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (O.I.V.) del **Comune di Barletta** costituito in forma collegiale – triennio 2020-2023, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, con riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. In conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza dei partecipanti.



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati non consente di accedere alla suddetta procedura.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere pubblicati all'Albo Pretorio on line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Base Giuridica del Trattamento Art. 6 GDPR:

Obblighi di Legge cui è soggetto il Titolare del Trattamento.

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati dal Comune di Barletta per adempimenti operativi, amministrativi e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali finalizzate alla Manifestazione di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (O.I.V.) del *Comune di Barletta* costituito in forma collegiale – triennio 2020-2023, nonché per l'adempimento di ogni altro obbligo derivante.

I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della prestazione richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all'attività, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge. In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l'informativa sarà aggiornata e sarà comunicata all'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, GDPR), individuato nella persona della Dott. Savino Filannino, presso la sede operativa sita a Barletta in Corso Vittorio Emanuele n.94; pec: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Articolo 10

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Savino Filannino, Dirigente del Settore di Supporto alla Direzione Politica dell'Ente.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale del Comune di Barletta www.comune.barletta.bt.it.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il *decreto di nomina*, il *curriculum* professionale e il *compenso* saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

Articolo 12

Disposizioni finali

Il Comune di Barletta si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Barletta approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 28 febbraio 2013 e alle norme legislative e contrattuali nazionali e regolamentari dell'Ente.

Barletta,

IL DIRIGENTE
Supporto alla Direzione Politica dell'Ente
Dott. Savino FILANNINO
(firmato digitalmente)



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'OIV

Composizione	<p>L'art. 14, comma 2 <i>bis</i>, prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti.</p> <p>La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.</p>
Durata	<p>L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i></p> <p>Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.</p>
Rinnovo	<p>L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i></p> <p>Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.</p>
Anzianità d'iscrizione 6 mesi	<p>L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>“i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi”</i>.</p>
Fascia professionale dell'incarico di Presidente OIV o di Titolare di OIV monocratico	<p>L'art. 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>“l'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;</i><i>b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;</i><i>c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.”</i><p>La previsione non è soggetta ad eccezioni.</p>



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE

Cariche pubbliche elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina	<p>L'art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>"I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione."</i></p> <p>La previsione non va interpretata in riferimento all'ambito territoriale ma va intesa in senso generale.</p>
Limiti di appartenenza a più OIV	<p>L'art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che:</p> <p><i>"1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.</i></p> <p><i>2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.</i></p> <p><i>3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco."</i></p> <p>Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr FAQ n. 30 del Portale della performance.</p>
Equilibrio di genere	<p>L'art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto dell'equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.</p>
Limiti di età	<p>L'iscrizione all'Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all'età o alla posizione lavorativa. Cfr FAQ n. 10 del Portale della performance.</p>